

## **La prossima elezione in Cassazione di un giudice costituzionale.**

La iniziativa di fornire alcuni spunti di riflessione in vista della imminente elezione di cui si tratta si colloca in un quadro culturale ed in una sede di ragionamento che meritano una risposta consapevole della centralità costituzionale della elezione quale giudice costituzionale di un magistrato della Corte di Cassazione.

Uno dei temi principali che si pongono all'attenzione di chi affronti l'esame della giurisprudenza costituzionale riguarda la evoluzione che del proprio ruolo la Corte costituzionale nell'ultimo decennio è andata disegnando, attraverso la scelta di una centralità sempre più marcata. Un esempio di tale processo si rinviene nel ridimensionamento della teoria, la cui elaborazione è dovuta al Crisafulli, delle "rime obbligate", che consentiva alla Corte di fare giustizia costituzionale anche attraverso decisioni manipolative, in particolare additive, salvaguardando però il principio della esclusione del sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, in base alla considerazione secondo la quale essa non creava la norma introdotta, ma la ricavava dalla Costituzione e dal sistema.

Alla stregua della nuova tendenza, la Corte, con la sentenza additiva, introduce nell'ordinamento una nuova norma anche se questa non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, purchè vi si pervenga attraverso <precisi punti di riferimento rinvenibili nel sistema legislativo>, sì da ricondurre la norma censurata a coerenza con il sistema stesso.

Il ruolo, per così dire, più accentrato della Corte si sostanzia, in definitiva, nella riduzione delle decisioni di inammissibilità, essendo l'ammissibilità condizionata solo dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente *adeguate*, anche se non obbligate, nonché delle additive di principio - che si limitano ad introdurre un principio, sul quale il giudice è tenuto a fondare la propria decisione, e che dovrà poi essere attuato dal legislatore - e nell'ampliamento delle pronunce manipolative.

E' evidente che la descritta evoluzione – per la verità, determinata anche dalle lacune nell'attività della politica, che ha finito sovente per delegare

decisioni delicate alla Magistratura – che favorisce l’accentramento delle funzioni della Corte, muove dalla particolare sensibilità verso la esigenza di tutela dei diritti fondamentali della persona, e, più in generale, di quei nuovi valori ed interessi affermatasi nella società civile, che induce alla ricerca di soluzioni, da rinvenire nella dimensione costituzionale vivente, idonee a conseguire la espunzione di norme recanti *vulnus* agli stessi, e, quindi, ad una rinnovata concezione della giustizia costituzionale: una concezione tutta tesa a garantire la compiuta affermazione dei principi fondamentali di uguaglianza e solidarietà e di dignità della persona nell’ordito del sistema di regole.

Il perimetro di tale rinnovata concezione del ruolo della Corte è dato peraltro dalla natura della stessa, che, come sottolineato dalla Pres. Cartabia nella Relazione sull’attività della Corte nel 2019, non è mai legislatore positivo, e quindi non può creare la disposizione mancante, ma solo individuare nella legislazione vigente una risposta costituzionalmente adeguata, applicabile in via transitoria finchè il Legislatore non reputerà opportuno metter mano ad una riforma legislativa, la cui attivazione resta pur sempre nella sua discrezionalità. Dunque, la Corte costituzionale come vigile custode della Costituzione, come giudice costantemente teso nello sforzo di dare coerenza costituzionale al sistema normativo, nel rispetto dei ruoli dei diversi attori dell’assetto costituzionale e del principio della separazione dei poteri.

Il tema assume particolare interesse con riguardo alle scelte che si basano sul bilanciamento di valori ed interessi.

In dottrina è stato evidenziato che il richiamato accentramento del ruolo della Corte è testimoniato altresì dal ridimensionamento della teoria della c.d. interpretazione conforme, in base alla quale si imponeva una pronuncia processuale in presenza di pluralità di interpretazioni possibili della norma impugnata, e conseguente onere del giudice di adeguare il significato della stessa ai principi costituzionali.

Allo stesso modo, un indice di (ri)accentramento del sindacato della Corte sembra intravedersi nel superamento del tradizionale assetto dei rapporti fra diritto UE e nazionale in tema di protezione dei diritti, che ha indotto gli studiosi della materia a porsi il problema del superamento dei principi fissati dalle sentenze *Simmenthal* e *Granital*, e della tradizionale anticipazione

della questione comunitaria in caso di c.d. doppia pregiudiziale (v. sent. n. 269 del 2017, con riguardo alla quale il prof. Silvestri ha parlato di una precisazione che non è <provincialistica rivendicazione della priorità della Costituzione nazionale, ma sfruttamento, ancora agli inizi, delle ampie possibilità di integrazione derivanti dai variegati incroci tra tutele nazionali ed europee dei diritti fondamentali>).

E, sempre in tema di rapporti tra tutele, questa volta della Corte EDU e della Corte costituzionale, appare fondamentale, per la sua persistente attualità, il richiamo della sentenza n. del 2012, che ha scolpito il principio che <a differenza della Corte EDU, questa Corte opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante, che, nella specie, dà appunto luogo alla soluzione indicata>.

La giurisprudenza costituzionale si è orientata, dunque, negli ultimi anni, ad esprimere la concezione di un ruolo forte della Corte, centrale- come la dottrina non ha mancato di rilevare - nella struttura costituzionale del Paese: centrale nella conformazione dell'attività del Parlamento; quanto al rapporto con la Corte di giustizia e con la Corte EDU; nella tendenza alla guida del giudice comune nell'attività interpretativa delle leggi. Una posizione che richiede, com'è naturale, anzitutto la ponderazione, l'equilibrio, la persuasività delle motivazioni, ed inoltre la predisposizione al confronto ed alla leale collaborazione: espressione proveniente proprio dalla giurisprudenza costituzionale.

Si tratta di elementi e caratteristiche che fanno parte del bagaglio culturale e, prima ancora, etico-comportamentale del magistrato. Il ruolo del magistrato della Cassazione in seno al collegio della Corte costituzionale ha una importanza fondamentale per la sua attitudine alla discussione che si svolge nelle camere di consiglio, quale strumento di formazione del convincimento del collegio attraverso l'apporto del contributo e della esperienza di ciascuno.

La funzione nomofilattica tipica del giudizio di Cassazione costituisce una esperienza di peculiare importanza nella ermeneusi rimessa al giudice costituzionale.

La specifica sensibilità, maturata attraverso l'esercizio della giurisdizione, del magistrato ordinario nel campo della tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali, campo di elezione dell'intervento del giudice delle leggi, anche nel quadro della interazione con le fonti europee ed internazionali, lo rendono perno della funzione della giustizia costituzionale.

Particolare sottolineatura merita poi il ruolo del magistrato della Corte di Cassazione nella sua funzione di garante della funzione regolatrice della giurisdizione che alla stessa Corte spetta per dettato costituzionale, e di custode della salvaguardia degli assetti costituzionali della giurisdizione, con particolare riguardo alla autonomia della Magistratura ordinaria, il cui statuto di indipendenza gode di copertura costituzionale, e fa del relativo ordinamento un *unicum* nel sistema, come confermato appunto dal rilievo costituzionale della Corte di cassazione.

Leopoldo Elia ricordava la esigenza della Corte costituzionale di una continua rilegittimazione: una rilegittimazione che si realizza, anzitutto, attraverso la sua giurisprudenza.

Oggi è in atto una nuova forma di rilegittimazione della Corte, rappresentata dal dialogo con l'opinione pubblica, per un verso, mediante le visite nelle scuole ed anche nelle carceri, oggetto anche di un film la cui proiezione in luoghi diversi ha consentito incontri diretti dei giudici con la cittadinanza; per l'altro, dalla introduzione, nelle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con delibera dell'8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio, di una serie di disposizioni volte, come sottolineato nello stesso comunicato stampa della Corte, a consentire alla società civile di <far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale>.

Si tratta, in particolare, dell'aggiunta all'art. 4 di due commi, con i quali la Corte costituzionale si riserva la competenza a decidere dell'ammissibilità degli interventi di terzi in giudizio (comma 6), con particolare riferimento, nei giudizi incidentali, ai <titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio> (comma 7), in tal modo chiarendo, come evidenziato in dottrina, i confini di una vecchia <zona grigia>.

Vengono, inoltre, introdotti l'art. 4-*bis*, il quale disciplina l'accesso agli atti processuali da parte dei terzi intervenienti, e l'art. 4-*ter*, che con disposizione fortemente innovativa, prevede che <le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità>, possano presentare, entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, opinioni scritte, sulla cui ammissibilità il Presidente, sentito il relatore, deciderà con decreto in ragione della idoneità delle stesse ad offrire <elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità>.

Infine, il nuovo art. 14-*bis* prevede che, per <acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline>, la Corte possa convocare, con ordinanza, un'apposita camera di consiglio al fine di audire, sul punto, <esperti di chiara fama>.

Si tratta, com'è evidente, di strumenti processuali destinati ad una sempre maggiore apertura della Corte costituzionale alla società civile, nel segno della rinnovata legittimazione di cui si è detto.

Occorrerà, ora, verificare le modalità di attuazione del nuovo corso onde poter fugare i dubbi espressi in qualche intervento dottrinale che ha sottolineato la esigenza che la Corte resista ad eventuali spinte che trasformino il suo ruolo in quello di <un'agorà>, conservando indipendenza di giudizio e capacità di sintesi.

Del resto, la coscienza del dovere istituzionale della trasparenza, come momento di accrescimento della fiducia dei cittadini, ha costantemente ispirato l'attività della Corte, che lo ha declinato attraverso la cura nella comunicazione (oggi potenziata grazie all'uso degli strumenti tecnologici più avanzati) sin dall'inizio della propria attività.

Basti ricordare l'udienza inaugurale del 23 aprile 1956, nel corso della quale il Presidente Enrico De Nicola si impegnava a far conoscere al popolo italiano i compiti e l'attività della Corte <senza opulenze verbali>: una espressione che mi fa tornare alla mente (reminiscenza dei lunghi anni trascorsi alla Corte come assistente di studio di giudici costituzionali) il monito, rivolto dal Pres. Casavola in occasione di una conferenza stampa, al rispetto, nella redazione dei provvedimenti, della esigenza di chiarezza e

semplicità, che li renda immediatamente, e non attraverso il filtro degli esperti, comprensibili al pubblico. Un concetto sul quale tornerà anche il Pres. De Siervo. La semplicità del linguaggio, anche nella spiegazione di complessi istituti giuridici, è fondamentale per la trasparenza. Ed anche la diffusione dei valori costituzionali passa attraverso la comunicazione come strumento di conoscenza e di formazione.

Maria Rosaria San Giorgio